



Coni

GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING

n°16/07

così composto :

Avv.	Luca Fiormonte	Vice Presidente
Dott.	Luca Amato	Componente
Avv.	Silvia Chiappalupi	Componente
Avv.	Luigi Di Maio	Componente relatore
Avv. Prof.	Luca Marafioti	Componente
Dott.	Antonio Marra	Componente
Prof.	Marcello Chiarotti	Componente tecnico non votante
Prof.	Ercole Brunetti	Componente tecnico non votante
Dr.ssa	Diana Bianchedi	Componente tecnico non votante

Decisione

Sul ricorso presentato dalla W.A.D.A.

Avverso

La decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Pugilistica Italiana del 13 settembre 2007

In data 19 novembre 2006 l'atleta Alessandro Balestri tesserato per la Società Pugilistica Galilei, affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana, al termine della gara del Campionato Italiano Juniores svoltasi a Grosseto, veniva sottoposto a controllo antidoping. L'analisi dava esito positivo per presenza di "Furosemide" nel campione biologico dell'atleta. Il Balestri non si avvaleva della facoltà di chiedere le controanalisi.

Il Giudice Sportivo Nazionale in data 5 gennaio 2007 disponeva la sospensione dell'atleta da tutte le gare con decorrenza immediata

La Procura apriva il procedimento di deferimento e convocava l'atleta per il 26 gennaio 2007 per essere sentito in merito alla sua positività al controllo. Nel corso dell'interrogatorio il Balestri, accompagnato dal padre, ammetteva di aver assunto la sera prima della gara una compressa di "lasix", medicinale che aveva in casa perché utilizzato dalla nonna convivente. Aggiungeva di essere stato consigliato da alcuni amici della palestra, non tesserati, e pur sapendo che si trattava di un medicinale vietato l'aveva assunto per rientrare nei limiti di peso della categoria e poter gareggiare il giorno dopo. Dell'assunzione della compressa non ne aveva parlato né in famiglia né con alcuno della Società di appartenenza e manifestava tutto il suo pentimento ed il dispiacere per la leggerezza compiuta.

La Procura in data 5 febbraio 2007 deferiva il Balestri al Competente Organo Federale della Federazione Pugilistica Italiana per l'applicazione della sospensione da tutte le gare per il periodo di un anno riconoscendogli le attenuanti di cui all'art.10.5.2. sia per la sua minore età, sia per la



Coni

Onorabilità e la collaborazione tenuta nei confronti degli inquirenti. Il giudice convocava le parti per l'udienza del 17 aprile 2007. L'atleta si presentava accompagnato dal padre e dal legale di fiducia avv. Adriano Bani il quale si riportava alla memoria nella quale aveva messo in evidenza che la giovane età e la conseguente inesperienza avevano determinato il Balestri ad accogliere il consiglio degli amici ad assumere la compressa di lasix per diminuire di peso. La leggerezza appare ancora più evidente perché il medicinale è stato assunto la sera prima della gara quando è noto che dopo la gara gli atleti possono essere sottoposti al controllo antidoping e quindi è scontato il risultato positivo. E' di tutta evidenza quindi la buona fede dell'atleta che certamente non voleva compiere un illecito sportivo ma solo perdere peso. Chiedeva pertanto di tener conto della piena collaborazione ed infliggergli la sospensione di un anno.

Il giudice con la decisione del 27 aprile 2007 rileva che la violazione contestata è provata dalla piena confessione dell'atleta e dalla mancata richiesta delle controanalisi e quindi sussiste la responsabilità dell'atleta. Tuttavia proprio alla luce della piena collaborazione, della sua giovane età, dell'assunzione di una sostanza non diretta a migliorare la sua prestazione sportiva ma solo a calare di peso, infligge al Balestri la sanzione della squalifica per anni uno in applicazione dell'art. 10.5.2. del Regolamento Antidoping.

La WADA presentava appello avverso la squalifica per anni uno inflitta al Balestri dal Giudice Sportivo Nazionale. La Corte d'Appello Federale con decisione del 13 settembre 2007 evidenziava come il Giudice Unico avesse dato rilievo all'età minore dell'atleta, all'assenza di precedenti, al non aver assunto il medicinale per migliorare la sua prestazione sportiva ed alla correttezza nell'assunzione delle responsabilità.

Secondo la WADA gli elementi rilevati dalla CAF non potevano essere presi in considerazione per dimostrare l'assenza di colpa o negligenza significativa. L'avv. Micheli della Procura evidenziava come la perdita del peso rappresentasse un vantaggio nei confronti di altri atleti. L'avv. Bani della difesa affermava che il calo di peso comportasse un calo di rendimento superiore al vantaggio di combattere in una categoria inferiore.

La CAF aveva rilevato ancora che l'accoglimento della tesi della WADA avrebbe prodotto una rigidità di giudizio ed una applicazione meccanica della normativa perché a giudizio della stessa le situazioni soggettive ed oggettive relative al fatto non avrebbero alcuna rilevanza. Una tale valutazione, continua la CAF, comportava soluzioni inique ed in contrasto con i principi generali del diritto e con lo stesso art. 10.5.2. del Regolamento Antidoping. Con il termine significativo si era voluto richiamare ad una più corretta e giusta considerazione della violazione compiuta, della personalità di chi l'ha compiuta e delle motivazioni per cui lo ha fatto. Giustamente, quindi, il giudice di primo grado ha tenuto in considerazione questi elementi commisurando la sanzione alla gravità del fatto ed alla personalità dell'atleta.

Nel caso in esame, aggiunge, non si giudica un professionista con un lauto guadagno ma un ragazzo che combatte non per denaro ma per pura passione e che messo di fronte alle proprie responsabilità ha riconosciuto la sua colpa e resa ampia confessione. La CAF concludeva affermando che il giudice di primo grado aveva tenuto presenti tutti gli elementi suindicati e l'accoglimento del ricorso della WADA comporterebbe una sanzione spropositata che scoraggerebbe l'atleta dal continuare la sua attività sportiva.

La Corte d'Appello Federale, pertanto, respingeva il ricorso della WADA e confermava la squalifica di anni uno.

La WADA in data 11 ottobre 2007 presentava ricorso a questo Giudice avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Pugilistica Italiana.

La WADA rilevava come il Balestri avesse riconosciuto la validità del prelievo ed il risultato positivo delle analisi e quindi la violazione delle norme antidoping fosse accertata in base all'art. 10.2 delle norme antidoping il periodo di squalifica è di anni due. Rilevava la WADA come questo periodo potrebbe essere ridotto se l'atleta avesse dimostrato di non essere responsabile per propria



Coni

colpa o negligenza significativa o annullato se dimostrasse l'assenza di colpa o negligenza. L'atleta, infatti, deve dimostrare in che modo la sostanza sia penetrata nel suo organismo (il che il Balestri ha fatto, dichiarando di aver assunto una compressa di lasix che contiene "Furosemide"). Tuttavia, per ottenere l'annullamento, l'atleta deve dimostrare che non sapeva e di non aver sospettato o di non aver potuto sapere o sospettare, anche esercitando la massima cautela, di ingerire una sostanza vietata, il che richiama la responsabilità oggettiva dell'atleta che deve accertarsi di non assumere una sostanza vietata perché egli è responsabile per qualsiasi sostanza vietata che entri nel suo organismo. Il Balestri ha ammesso di aver assunto la compressa di "Lasix" su consiglio degli amici senza chiedere ulteriori consigli o informazioni per accertarsi che quel diuretico non contenesse una sostanza vietata. Anche il T.A.S., in proposito, afferma che tiene una condotta negligente l'atleta che non si accerti se un prodotto contenga una sostanza vietata in quanto ha il dovere di assicurarsi che nessuna sostanza vietata entri nel suo organismo per cui vi è stata una negligenza nel non informarsi o accertarsi se il prodotto contenesse una sostanza vietata. Per avere diritto alla riduzione della sanzione deve dimostrare che non esiste colpa o negligenza significativa in relazione alla violazione della norma antidoping. A tal proposito deve specificarsi come il Balestri abbia assunto il medicinale su consiglio degli amici senza informarsi presso la F.P.I. o da un medico, al fine di assicurarsi che non contenesse una sostanza vietata.

La difesa del Balestri osserva che i motivi della WADA ricalcano quanto già sostenuto nel ricorso alla Corte d'Appello e contro la sentenza del giudice di primo grado che lo aveva condannato ad un anno, sentenza poi confermata dalla Corte Federale di Appello che aveva ritenuto pienamente applicabile l'art. 10.5.2. del regolamento antidoping. Il difensore ritiene che nel caso in esame sussistano tutti i requisiti previsti per l'applicazione dell'art.10.5.2.. La buona fede, la giovane età, il pentimento di non essersi consultato con il padre ed i dirigenti prima di assumere il farmaco in quanto era stato rassicurato di non commettere un illecito, sono requisiti che permettono, secondo la difesa, di applicare la riduzione della pena. Inoltre, il Balestri avrebbe tenuto un comportamento processuale corretto senza accampare scuse pretestuose, dicendo tutta la verità e dichiarandosi pentito del suo operato dovuto all'inesperienza di un minore che non riteneva di commettere un illecito ma solo di assumere un farmaco per perdere peso e non per migliorare le sue prestazioni sportive. La condanna richiesta dalla WADA sarebbe una sanzione spropositata che danneggerebbe il proseguimento della sua attività sportiva in considerazione della sua giovane età e della buona fede all'atto della assunzione. Chiede quindi che venga respinta l'istanza della WADA e confermata la sentenza di primo e secondo grado.

All'udienza del 5 novembre 2007, comparivano il rappresentante della Procura Avv. Micheli e l'Avv. Bani della difesa che ripeteva quanto già sostenuto nei precedenti giudizi e concludeva chiedendo di respingere il ricorso della WADA e confermare le sentenze di primo e secondo grado. La WADA nel suo ricorso avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Pugilistica Italiana aveva rilevato come il Balestri avesse riconosciuto la validità del prelievo ed il risultato positivo delle analisi e quindi la violazione delle norme antidoping è accertata e in base all'art.10.2. delle norme antidoping il periodo di squalifica è di anni 2. Questo periodo potrebbe essere ridotto se l'atleta dimostrasse di non essere responsabile per propria colpa o negligenza significativa o annullato se dimostrasse l'assenza di colpa o negligenza.

La WADA ritiene che non possa essere ridotta la squalifica di due anni in quanto la negligenza dell'atleta è significativa in relazione alla violazione delle norme antidoping ed al mancato esercizio della minima cautela nella circostanza. Aggiunge che l'aver assunto la compressa per perdere peso ed entrare nella categoria inferiore è chiaramente un imbroglio ed è proprio per questo che i diuretici sono vietati.

Il ricorso deve essere accolto.



Coni

La riduzione effettuata dalla Corte d'Appello, infatti, che ha tenuto conto dell'età dell'atleta, è contraria alle norme perché la riduzione può effettuarsi solo in relazione alla assenza di colpa o negligenza significativa, ma non possono essere prese in considerazione circostanze personali, anche perché l'atleta non aveva assunto per errore il farmaco ma volutamente per ridurre il peso e quindi deve prevalere l'applicazione della responsabilità oggettiva. Chiedeva pertanto, di voler comminare la sospensione di anni 2.

Non possiamo che ribadire e confermare che la sola presenza nell'organismo dell'atleta di sostanze proibite è considerata una violazione del regolamento antidoping. Con l'assunzione della sostanza proibita il Balestri ha commesso una violazione della normativa antidoping e l'aver accertato la presenza di una sostanza proibita nel campione biologico di un atleta in occasione della gara costituisce di per sé una violazione dell'art. 2.1. del Codice Antidoping. Il Regolamento considera la violazione in materia di doping un illecito sportivo di pericolo presunto e stabilisce una presunzione di responsabilità dell'atleta legata esclusivamente all'accertata positività. Se l'atleta incolpato dimostra di non essere responsabile di colpa o negligenza il periodo di squalifica può essere ridotto. Tale prova non è stata fornita, ma, anzi, l'atleta ha tenuto una condotta contraria ad una elementare norma di comune prudenza e cioè quella di informarsi bene prima di assumere un medicinale, prudenza che soprattutto un atleta deve seguire perché un atleta ha in generale l'obbligo di osservare nella sua condotta di vita un grado di diligenza e di responsabilità delle proprie azioni superiore rispetto ad un soggetto comune. La sua giovane età, l'essere stato sottoposto in passato a numerosi controlli antidoping sempre con esito negativo, l'occasionalità del fatto e la sua condotta corretta, sono elementi che non hanno alcun valore giuridico ai fini della riduzione della sanzione. La riduzione delle sanzioni è ammessa solo nei casi in cui le circostanze esimenti o attenuanti siano realmente eccezionali e nessuna valutazione il codice antidoping attribuisce alle situazioni soggettive. Pertanto questo Giudice ritiene che l'atleta ha tenuto nel caso in esame una condotta palesemente negligente e non sussistono i presupposti perché possa ottenere la riduzione della sanzione prevista dal Regolamento Antidoping.

P.Q.M.

Il G.U.I. sul ricorso proposto dalla WADA nei confronti del sig. A.B. avverso la sentenza emessa dalla Corte Federale di Appello della F.P.I., in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso della W.A.D.A. infliggendo all'atleta la squalifica di 2 (due) anni dedotto il presofferto.

Si riserva il termine di 30 giorni per il deposito delle motivazioni.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato alle parti, alla F.P.I., alla Federazione Internazionale e alla W.A.D.A.

Roma li 5 novembre 2007

Il componente estensore
Avv. Luigi Di Maio

Il Vice Presidente
Avv. Luca Fiorimonte